Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 282 del 1° dicembre 1934 - XIII

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1909.**

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative di lavoro agricolo ed approvazione del relativo statuto.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1910.**

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli ed approvazione del relativo statuto.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1911.**

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro ed approvazione del relativo statuto.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1912.**

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative edili ed approvazione del relativo statuto.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1913.**

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto ed approvazione del relativo statuto.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1914.**

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive ed approvazione del relativo statuto.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1915.**

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo ed approvazione del relativo statuto.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1916.**

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame ed approvazione del relativo statuto.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1909.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative di lavoro agricolo ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 1° marzo 1933, con la quale è stato chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra lavoratori dell'agricoltura, aderente all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e del Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, alla Federazione nazionale fascista delle cooperative di lavoro agricolo e ne è approvato lo statuto secondo il testo, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 74. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative di lavoro agricolo.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista delle cooperative di lavoro agricolo ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale degli enti cooperativi di lavoro agricolo.

La Federazione fa parte dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed aderisce alla Confederazione fascista degli agricoltori. L'adesione alla detta Confederazione ha il solo effetto di estendere alle imprese cooperative rappresentate dalla Federazione l'efficacia sia dei contratti collettivi di lavoro, stipulati dalla Confederazione medesima e dalle aderenti Associazioni sindacali di imprese similari, sia delle norme equiparate.

La Federazione, nell'indirizzare l'attività degli enti associati in modo che essa sia elemento di progresso e di perfezionamento della produzione agricola italiana, dovrà uniformarsi alle direttive generali tecniche ed economiche della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura: la collaborazione tra la Federazione e la Confederazione predetta sarà disciplinata attraverso i collegamenti di cui agli articoli 11 e 13 ed in base agli accordi che saranno concretati tra la detta Confederazione e l'Ente nazionale fascista della cooperazione o, in mancanza d'accordo, in base alle direttive che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente, secondo le disposizioni di legge, la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle altre associazioni sindacali, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata ed infine dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di studiare e di risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive degli organismi superiori, i problemi economici e sociali relativi alla categoria;

c) di intervenire, entro i limiti fissati dalla legge, nella stipulazione dei contratti collettivi aventi l'efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e di esperire, con le forme stabilite dalla legge, azione conciliatrice nelle controversie collettive e individuali interessanti la categoria stessa;

d) di promuovere la costituzione, il coordinamento e la disciplina delle società e degli enti cooperativi rappresentati;

e) di promuovere la collaborazione con le altre forme di imprese cooperative e con gli altri elementi cooperativi dell'economia nazionale;

f) di tutelare gli interessi degli enti associati, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con gli interessi della Nazione e della sua attività produttrice e secondo le direttive generali degli organismi superiori;

g) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, anche mediante la costituzione di enti od istituti previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad essa attribuiti dalla Carta del Lavoro o da leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto e dalle disposizioni delle organizzazioni superiori.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione in qualità di soci, le società e gli enti cooperativi, costituiti da lavoratori agricoli che si associano per gestire direttamente l'impresa nella

quale lavorano; questa impresa deve proporsi la coltivazione della terra ed inoltre può anche proporsi la gestione dei servizi utili alla attività produttiva agricola dei soci e l'assunzione dei lavori agricoli di bonifica e di colonizzazione, sempre che questi richiedano prevalentemente mano d'opera di lavoratori agricoli.

I soci devono:

a) avere la loro sede nel Regno;

b) essere iscritti negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia corporativa;

c) accettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

I rappresentanti dei soci debbono possedere i requisiti di legge ed essere di buona condotta morale e politica.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Segretario della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e di statuto, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che richiede la iscrizione;

b) copia dell'ultimo bilancio corredata dall'elenco delle cariche sociali;

c) estratto, autenticato dal presidente e dal segretario, del verbale del Consiglio di amministrazione, dal quale risulti l'adesione alla Federazione.

L'iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e si intende rinnovata tacitamente per uguale tempo, per periodi successivi, se non siano state presentate dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio della Federazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica del relativo provvedimento, all'Ente nazionale fascista della cooperazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 8.

Gli enti associati sono tenuti:

a) a trasmettere annualmente il rendiconto morale e finanziario e la relazione dei sindaci;

b) a dare comunicazione alla Federazione delle modifiche eventualmente apportate alle disposizioni statutarie e delle sostituzioni o rinnovazioni verificatesi nelle cariche sociali;

c) a fornire sollecitamente alla Federazione ed all'Ente nazionale fascista della cooperazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni;

d) alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi a termini di legge;

e) ad informare la Federazione di tutte le controversie che sui rapporti di lavoro sorgano tra essi ed i loro prestatori d'opera;

f) a denunciare alla Federazione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, il numero dei loro dipendenti.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Art. 9.

La Federazione può suddividere nel proprio seno gli enti associati in sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria.

I Consigli di amministrazione di ciascuno degli enti associati nomineranno un proprio delegato; i delegati degli enti costituiscono il Congresso provinciale od interprovinciale.

Ogni delegato al Congresso ha diritto ad un voto.

Il Congresso sarà ordinariamente convocato ogni tre anni; straordinariamente quando il Consiglio della Federazione nazionale lo ritenga necessario o a richiesta dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Congressi sono convocati e presieduti dal segretario della Federazione, ma possono anche essere presieduti da un suo delegato.

Per le altre modalità di convocazione, di riunione e di votazione dei congressi saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

È di competenza dei Congressi:

a) discutere i problemi economici, sindacali e sociali relativi agli enti associati e formulare i voti da sottoporre agli organismi superiori;

b) nominare ogni tre anni un delegato il quale rappresenta i soci in seno all'assemblea della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

1° l'assemblea generale;
2° il Consiglio federale;
3° il segretario.

Assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale è costituita dai delegati eletti dai Congressi provinciali od interprovinciali.

Partecipano altresì all'assemblea generale il segretario della Federazione ed i membri del Consiglio federale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale, ma senza voto, i sindaci.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione, la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea generale da un loro delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due quinti dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun delegato ha tanti voti quanti sono gli enti associati che egli rappresenta; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguaranti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi degli enti da essa rappresentati;

b) deliberazione del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri elettivi del Consiglio federale;

d) nomina di tre sindaci;

e) deliberazioni di eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio federale.

Art. 13.

Il Consiglio si compone, oltre che del segretario, di otto membri eletti dall'assemblea.

Fanno inoltre parte del Consiglio un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, uno della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed uno della Confederazione fascista degli agricoltori: questo ultimo interverrà solo nelle deliberazioni riguardanti comunque la applicazione dei contratti collettivi di lavoro e i rapporti con la Confederazione da esso rappresentata.

I membri del Consiglio federale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio federale sono presiedute dal segretario della Federazione. I verbali delle riunioni sono stesi da un funzionario della Federazione il quale li sottoscrive insieme al segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio, dovrà provvedersi entro due mesi alla elezione dei nuovi membri, i quali rimarranno in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 15.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, recesso, o decadenza degli enti associati;

e) decide la sospensione o l'espulsione degli enti associati;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della autorità tutoria competente;

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato e dal presente statuto.

Segretario.

Art. 16.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede la assemblea giusta l'art. 11 ed il Consiglio federale.

La elezione del segretario deve essere ratificata dall'Ente nazionale fascista della cooperazione ed approvata a norma di legge.

Art. 17.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

È tenuto alla retta amministrazione della Federazione e all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, delle norme di legge e di regolamenti.

Designa i rappresentanti della stessa in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Il segretario in carica è responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla convocazione degli organi collegiali della Federazione; cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito da uno dei membri del Consiglio da lui delegato.

Art. 18.

Possono essere eletti a segretario e a componenti il Consiglio federale soltanto coloro che appartengono come soci agli enti associati alla Federazione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

TITOLO V.

Comitato tecnico nazionale.

Art. 19.

Il Consiglio federale può deliberare la costituzione di un Comitato tecnico nazionale.

Il Comitato tecnico nazionale è nominato dallo stesso Consiglio, è presieduto dal segretario della Federazione, e si compone di un vice-presidente e di cinque membri i quali durano in carica tre anni.

Il Comitato tecnico nazionale è organo consultivo che può essere sentito su specifici argomenti, proposti dal segretario della Federazione.

Il Comitato tecnico nazionale inoltre:

a) studia i problemi tecnici che interessano gli enti associati e suggerisce la loro soluzione;

b) per incarico del segretario e del Consiglio federale studia e fa proposte circa i migliori sistemi di organizzazione per il più razionale funzionamento delle aziende associate allo scopo di tutelarne gli interessi, armonizzandoli con quelli superiori della Nazione.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio federale.

Art. 21.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, poste, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per la infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20% delle entrate effettive ordinarie della Federazione. Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 23.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dal Consiglio federale.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale.

Dopo tale deliberazione dovrà essere comunicato all'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea stessa, e la facoltà di assistere a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare i libri sociali ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata, unitamente al conto consuntivo, all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

TITOLO VII.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'efficacia dei contratti collettivi, stipulati dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalle Associazioni sindacali ad essa aderenti, nonchè delle norme equiparate, si estende alle imprese cooperative della stessa categoria e circoscrizione rappresentate dalla Federazione.

Spettano a tal uopo alla Confederazione fascista degli agricoltori ed alle Associazioni sindacali aderenti, nei riguardi degli enti cooperativi della stessa categoria e circoscrizione, rappresentati dalla Federazione, i poteri e gli obblighi di legge concernenti l'esecuzione del contratto collettivo e delle norme equiparate.

La Confederazione suddetta e le Associazioni ad essa aderenti, nel procedere alla stipulazione dei contratti collettivi che interessino anche le imprese cooperative rappresentate dalla Federazione, ne informeranno la Federazione stessa, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alle trattative. Qualora speciali esigenze delle imprese cooperative lo richiederanno, potranno in questi contratti essere inserite norme particolari da valere per tali imprese, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

La Federazione può, altresì, intervenire insieme alla Confederazione suddetta ed alle Associazioni ad essa aderenti, nella composizione delle controversie individuali concernenti le imprese cooperative rappresentate, fondate sull'inadempimento dei contratti collettivi di lavoro, ed ha diritto di intervenire in giudizio nelle suddette controversie individuali e nelle controversie relative ai contratti collettivi di lavoro ed alle norme equiparate sia che concernino la loro applicazione, sia che concernino la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Le attribuzioni di cui ai comma precedenti sono esercitate dal segretario.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura agli enti associati che comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento l'ente associato ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 29.

Il Consiglio federale ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi agli enti associati, i quali manchino agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgrediscano agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione o siano recidivi nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all'ente associato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, che dovrà essere notificata all'ente interessato: questo ha il diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un ente associato quando questi abbia violato il disposto dell'art. 5 o abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie ai principi mutualistici e cooperativi e agli interessi morali o materiali della organizzazione o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, e in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'ente nella Federazione.

Prima che il provvedimento sia adottato dovranno essere contestati all'ente gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio federale o da due quinti dei componenti l'as-

semblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate all'Ente nazionale fascista della cooperazione. Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e degli statuti delle organizzazioni superiori ed i principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1910**.
Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 1° marzo 1933, con la quale è stato chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, aderente all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed alla Confederazione fascista degli industriali;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e del Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, alla Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e ne è approvato lo statuto secondo il testo, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 66. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « *Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli* ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno e, in quanto giuridicamente riconosciuta ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale degli enti cooperativi costituiti fra produttori per la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti delle loro aziende agricole.

La Federazione fa parte dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed aderisce alla Confederazione fascista dei commercianti. L'adesione alla detta Confederazione ha il solo effetto di estendere alle imprese cooperative rappresentate dalla Federazione l'efficacia sia dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Confederazione medesima e dalle aderenti Associazioni sindacali di imprese similari, sia delle norme equiparate.

La Federazione, nell'indirizzare l'attività degli enti associati in modo che essa sia elemento di progresso e di perfezionamento della produzione agricola italiana, dovrà uniformarsi alle direttive generali tecniche ed economiche della Confederazione fascista degli agricoltori: la collaborazione tra la Federazione e la Confederazione predetta sarà disciplinata attraverso i collegamenti di cui agli articoli 11 e 13, ed in base agli accordi che saranno concretati tra la detta Confederazione e l'Ente nazionale fascista della cooperazione o, in mancanza di accordo, in base alle direttive che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente, secondo le disposizioni di legge, la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle altre associazioni sindacali, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata ed infine dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di studiare e di risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive degli organismi superiori, i problemi economici e sociali relativi alla categoria;

c) di intervenire, entro i limiti fissati dalla legge, nella stipulazione dei contratti collettivi aventi l'efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e di esperire, con le forme stabilite dalla legge, azione conciliatrice nelle controversie collettive e individuali interessanti la categoria stessa;

d) di promuovere la costituzione, il coordinamento e la disciplina delle società e degli enti cooperativi rappresentati;

e) di promuovere la collaborazione con le altre forme di imprese cooperative e con gli altri elementi cooperativi dell'economia nazionale;

f) di tutelare gli interessi degli enti associati, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con gli interessi della Nazione e della sua attività produttrice e secondo le direttive generali degli organismi superiori;

g) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, anche mediante la costituzione di enti od istituti previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad essa attribuiti dalla Carta del Lavoro o da leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto e dalle disposizioni delle organizzazioni superiori.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le società e gli enti cooperativi costituiti fra produttori agricoli per la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti delle loro aziende agricole.

I soci devono:

a) avere la loro sede nel Regno;

b) essere iscritti negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia corporativa;

c) accettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

I rappresentanti dei soci debbono possedere i requisiti di legge ed essere di buona condotta morale e politica.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e di statuto, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che richiede la iscrizione;

b) copia dell'ultimo bilancio corredata dall'elenco delle cariche sociali;

c) estratto, autenticato dal presidente e dal segretario, del verbale del Consiglio di amministrazione, dal quale risulti l'adesione alla Federazione.

L'iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e s'intende rinnovata tacitamente per uguale tempo, per periodi successivi, se non siano state presentate dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Sull'ammisione dei soci delibera il Consiglio della Federazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica del relativo provvedimento, all'Ente nazionale fascista della cooperazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione, per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 8.

Gli enti associati sono tenuti:

a) a trasmettere annualmente il rendiconto morale e finanziario e la relazione dei sindaci;

b) a dare comunicazione alla Federazione delle modifiche eventualmente apportate alle disposizioni statutarie e delle sostituzioni o rinnovazioni verificatesi nelle cariche sociali;

c) a fornire sollecitamente alla Federazione ed all'Ente nazionale fascista della cooperazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni;

d) alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi a termini di legge;

e) ad informare la Federazione di tutte le controversie che sui rapporti di lavoro sorgano tra essi ed i loro prestatori d'opera;

f) a denunciare alla Federazione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, il numero dei loro dipendenti.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Art. 9.

La Federazione può suddividere nel proprio seno gli enti associati in sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria.

I Consigli di amministrazione di ciascuno degli enti associati nomineranno un proprio delegato; i delegati degli enti costituiscono il Congresso provinciale od interprovinciale.

Ogni delegato al Congresso ha diritto ad un voto.

Il Congresso sarà ordinariamente convocato ogni tre anni; straordinariamente quando il Consiglio della Federazione nazionale lo ritenga necessario o a richiesta dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Congressi sono convocati e presieduti dal segretario della Federazione, ma possono anche essere presieduti da un suo delegato.

Per le altre modalità di convocazione, di riunione e di votazione dei Congressi saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

È di competenza dei Congressi:

a) discutere i problemi economici, sindacali e sociali relativi agli enti associati e formulare i voti da sottoporre agli organismi superiori;

b) nominare ogni tre anni un delegato il quale rappresenta i soci in seno all'assemblea della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

1° l'assemblea generale;

2° il Consiglio federale;

3° il segretario.

Assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale è costituita dai delegati eletti dai Congressi provinciali od interprovinciali.

Partecipano altresì all'assemblea generale il segretario della Federazione ed i membri del Consiglio federale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale, ma senza voto, i sindaci.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione, la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Confederazione fascista degli industriali hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea generale da un loro delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due quinti dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun delegato ha tanti voti quanti sono gli enti associati che egli rappresenta; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi degli enti da essa rappresentati;

b) deliberazione del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri elettivi del Consiglio federale;

d) nomina di tre sindaci;

e) deliberazioni di eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio federale.

Art. 13.

Il Consiglio si compone, oltre che del segretario, di otto membri eletti dall'assemblea.

Fanno inoltre parte del Consiglio un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, uno della Confederazione fascista degli agricoltori, uno della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e uno della Confederazione fascista degli industriali: quest'ultimo interverrà solo nelle deliberazioni riguardanti comunque l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e i rapporti con la Confederazione da esso rappresentata.

I membri del Consiglio federale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio federale sono presiedute dal segretario della Federazione. I verbali delle riunioni sono stesi da un funzionario della Federazione il quale li sottoscrive insieme al segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio, dovrà provvedersi entro due mesi alla elezione dei nuovi membri, i quali rimarranno in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 15.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, recesso, o decadenza degli enti associati;

e) decide la sospensione o l'espulsione degli enti associati;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria competente;

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato e dal presente statuto.

Segretario.

Art. 16.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede l'assemblea giusta l'art. 11 ed il Consiglio federale.

La elezione del segretario deve essere ratificata dall'Ente nazionale fascista della cooperazione ed approvata a norma di legge.

Art. 17.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

È tenuto alla retta amministrazione della Federazione e all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, delle norme di legge e di regolamenti.

Designa i rappresentanti della stessa in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Il segretario in carica è responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla convocazione degli organi collegiali della Federazione; cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito da uno dei membri del Consiglio da lui delegato.

Art. 18.

Possono essere eletti a segretario e a componenti il Consiglio federale soltanto coloro che appartengono come soci agli enti associati alla Federazione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

TITOLO V.

Comitato tecnico nazionale.

Art. 19.

Il Consiglio federale può deliberare la costituzione di un Comitato tecnico nazionale.

Il Comitato tecnico nazionale è nominato dallo stesso Consiglio, è presieduto dal segretario della Federazione, e si compone di un vice-presidente e di cinque membri i quali durano in carica tre anni.

Il Comitato tecnico nazionale è organo consultivo che può essere sentito su specifici argomenti, proposti dal segretario della Federazione.

Il Comitato tecnico nazionale inoltre:

a) studia i problemi tecnici che interessano gli enti associati e suggerisce la loro soluzione;

b) per incarico del segretario e del Consiglio federale studia e fa proposte circa i migliori sistemi di organizzazione per il più razionale funzionamento delle aziende associate allo scopo di tutelarne gli interessi, armonizzandoli con quelli superiori della Nazione.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio federale.

Art. 21.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e la altre rendite patrimoniali;

c) le somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, poste, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione. Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 23.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dal Consiglio federale.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggono impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale.

Dopo tale deliberazione dovrà essere comunicato all'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea stessa, e la facoltà di assistere a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare i libri sociali ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata, unitamente al conto consuntivo, all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

TITOLO VII.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'efficacia dei contratti collettivi, stipulati dalla Confederazione fascista degli industriali e dalle Associazioni sindacali ad essa aderenti, nonchè delle norme equiparate, si estende alle imprese cooperative della stessa categoria e circoscrizione rappresentate dalla Federazione.

Spettano a tal uopo alla Confederazione fascista degli industriali ed alle Associazioni sindacali aderenti nei riguardi degli enti cooperativi della stessa categoria e circoscrizione, rappresentati dalla Federazione, i poteri e gli obblighi di legge concernenti l'esecuzione del contratto collettivo e delle norme equiparate.

La Confederazione suddetta e le Associazioni ad essa aderenti, nel procedere alla stipulazione dei contratti collettivi che interessino anche le imprese cooperative rappresentate dalla Federazione, ne informeranno la Federazione stessa, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alle trattative. Qualora speciali esigenze delle imprese cooperative lo richiederanno, potranno in questi contratti essere inserite norme particolari da valere per tali imprese, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

La Federazione può, altresì, intervenire insieme alla Confederazione suddetta ed alle Associazioni ad essa aderenti, nella composizione delle controversie individuali concernenti le imprese cooperative rappresentate, fondate sull'inadempimento dei contratti collettivi di lavoro, ed ha diritto di intervenire in giudizio nelle suddette controversie individuali e nelle controversie relative ai contratti collettivi di lavoro ed alle norme equiparate sia che concernino la loro applicazione, sia che concernino la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Le attribuzioni di cui ai comma precedenti sono esercitate dal segretario.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura agli enti associati che comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento l'Ente associato ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 29.

Il Consiglio federale ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi agli enti associati, i quali manchino agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgrediscano agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione o siano recidivi nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all'ente associato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, che dovrà essere notificata all'ente interessato; questo ha il diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un ente associato quando questi abbia violato il disposto dell'art. 5 o abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie ai principi mutualistici e cooperativi e agli interessi morali e materiali della organizzazione o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale e in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'ente nella Federazione.

Prima che il provvedimento sia adottato dovranno essere contestati all'ente gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio federale o da due quinti dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate all'Ente nazionale fascista della cooperazione. Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e degli statuti delle organizzazioni superiori ed i principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1911.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 1° giugno 1932 con la quale è stato chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, aderente all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed alla Confederazione fascista degli industriali;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e del Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, alla Federazione nazionale fascista delle cooperative

di produzione e lavoro e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 65. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno ed in quanto giuridicamente riconosciuta ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle cooperative e dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro.

La Federazione fa parte dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

L'adesione alla Confederazione suddetta ha soltanto l'effetto di estendere alle imprese cooperative rappresentate dalla Federazione, l'efficacia sia dei contratti collettivi di lavoro, stipulati dalla Confederazione e dalle aderenti associazioni sindacali di imprese similari, sia delle norme equiparate.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente, secondo le disposizioni di legge, la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle altre associazioni sindacali, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata ed infine dinanzi alla Magistratura del Lavoro;

b) di studiare e di risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive degli organismi superiori, i problemi economici e sociali relativi alla categoria;

c) di intervenire, entro i limiti fissati dalla legge, nella stipulazione dei contratti collettivi aventi l'efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e di esperire, con le forme stabilite dalla legge, azione conciliatrice nelle controversie collettive e individuali interessanti la categoria stessa;

d) di promuovere la costituzione, il coordinamento e la disciplina delle società e degli enti cooperativi rappresentati;

e) di promuovere la collaborazione con le altre forme di imprese cooperative e con gli altri elementi cooperativi dell'economia nazionale;

f) di tutelare gli interessi degli enti associati, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con gli interessi della Nazione e della sua attività produttrice e secondo le direttive generali degli organismi superiori;

g) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, anche mediante la costituzione di enti od istituti previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad essa attribuiti dalla Carta del Lavoro o da leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto e dalle disposizioni delle organizzazioni superiori.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le cooperative costituite da lavoratori che si propongono di gestire direttamente l'impresa nella quale lavorano e le imprese cooperative per la gestione in comune di servizi utili alla attività produttiva dei soci e tutti i consorzi e società fra cooperative di cui sopra.

I soci devono:

a) avere la loro sede nel Regno;

b) essere iscritti negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia corporativa;

c) accettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

I rappresentanti dei soci debbono possedere i requisiti di legge ed essere di buona condotta morale e politica.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e di statuto, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che richiede la iscrizione;

b) copia dell'ultimo bilancio corredata dall'elenco delle cariche sociali;

c) estratto, autenticato dal presidente e dal segretario, del verbale del Consiglio di amministrazione, dal quale risulti l'adesione alla Federazione.

L'iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e s'intende rinnovata tacitamente per ugual tempo, per periodi successivi, se non siano state presentate dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio della Federazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica del relativo provvedimento, all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 8.

Gli enti associati sono tenuti:

a) a trasmettere annualmente il rendiconto morale e finanziario e la relazione dei sindaci;

b) a dare comunicazione alla Federazione delle modifiche eventualmente apportate alle disposizioni statutarie e delle sostituzioni o rinnovazioni verificatesi nelle cariche sociali;

c) a fornire sollecitamente alla Federazione ed all'Ente nazionale fascista della cooperazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni;

d) alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi a termini di legge;

e) ad informare la Federazione di tutte le controversie che sui rapporti di lavoro sorgano tra essi ed i loro prestatori d'opera;

f) a denunciare alla Federazione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, il numero dei loro dipendenti.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Art. 9.

La Federazione può suddividere nel proprio seno gli enti associati in Sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria.

I Consigli di amministrazione di ciascuno degli enti associati nomineranno un proprio delegato; i delegati degli enti costituiscono il Congresso provinciale od interprovinciale.

Ogni delegato al Congresso ha diritto ad un voto.

Il Congresso sarà ordinariamente convocato ogni tre anni; straordinariamente quando il Consiglio della Federazione nazionale lo ritenga necessario o a richiesta dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Congressi sono convocati e presieduti dal segretario della Federazione, ma possono anche essere presieduti da un suo delegato.

Per le altre modalità di convocazione, di riunione e di votazione dei Congressi saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

E' di competenza dei Congressi:

a) discutere i problemi economici, sindacali e sociali relativi agli enti associati e formulare i voti da sottoporre agli organismi superiori;

b) nominare ogni tre anni un delegato il quale rappresenta i soci in seno all'assemblea della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

1° l'assemblea generale;

2° il Consiglio federale;

3° il segretario.

Assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale è costituita dai delegati eletti dai Congressi provinciali od interprovinciali.

Partecipano altresì all'assemblea generale il segretario della Federazione ed i membri del Consiglio federale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale, ma senza voto, i sindaci.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due quindi dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo

della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun delegato ha tanti voti quanti sono gli enti associati che egli rappresenta; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi degli enti da essa rappresentati:

b) deliberazione del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri elettivi del Consiglio federale;

d) nomina di tre sindaci;

e) deliberazioni di eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio federale.

Art. 13.

Il Consiglio si compone, oltre che del segretario, di otto membri eletti dall'assemblea.

Fanno inoltre parte del Consiglio un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed uno della Confederazione fascista degli industriali: quest'ultimo interverrà solo nelle deliberazioni riguardanti comunque l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed i rapporti con la Confederazione da esso rappresentata.

I membri del Consiglio federale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio federale sono presiedute dal segretario della Federazione. I verbali delle riunioni sono stesi da un funzionario della Federazione il quale li sottoscrive insieme al segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio, dovrà provvedersi entro due mesi alla elezione dei nuovi membri, i quali rimarranno in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 15.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, recesso o decadenza degli enti associati;

e) decide la sospensione o l'espulsione degli enti associati;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria competente;

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato e dal presente statuto.

Segretario.

Art. 16.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede la assemblea giusta l'art. 11 ed il Consiglio federale.

La elezione del segretario deve essere ratificata dall'Ente nazionale fascista della cooperazione ed approvata a norma di legge.

Art. 17.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

E' tenuto alla retta amministrazione della Federazione e all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, delle norme di legge e di regolamenti.

Designa i rappresentanti della stessa in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Il segretario in carica è responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla convocazione degli organi collegiali della Federazione; cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito da uno dei membri del Consiglio da lui delegato.

Art. 18.

Possono essere eletti a segretario e a componenti il Consiglio federale soltanto coloro che appartengono come soci agli enti associati alla Federazione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

TITOLO V.

Comitato tecnico nazionale.

Art. 19.

Il Consiglio federale può deliberare la costituzione di un Comitato tecnico nazionale.

Il Comitato tecnico nazionale è nominato dallo stesso Consiglio, è presieduto dal segretario della Federazione, e si compone di un vice-presidente e di cinque membri i quali durano in carica tre anni.

Il Comitato tecnico nazionale è organo consultivo che può essere sentito su specifici argomenti, proposti dal segretario della Federazione.

Il Comitato tecnico nazionale inoltre:

a) studia i problemi tecnici che interessano gli enti associati e suggerisce la loro soluzione;

b) per incarico del segretario e del Consiglio federale studia e fa proposte circa i migliori sistemi di organizzazione per il più razionale funzionamento delle aziende associate allo scopo di tutelarne gli interessi, armonizzandoli con quelli superiori della Nazione.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio federale.

Art. 21.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, poste, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione. Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 23.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dal Consiglio federale.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale.

Dopo tale deliberazione dovrà essere comunicato all'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea stessa, e la facoltà di assistere a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare i libri sociali ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e di accompa-

guarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata, unitamente al conto consuntivo, all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

TITOLO VII.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'efficacia dei contratti collettivi, stipulati dalla Confederazione fascista degli industriali e dalle Associazioni sindacali ad essa aderenti, nonchè delle norme equiparate, si estende alle imprese cooperative della stessa categoria e circoscrizione rappresentate dalla Federazione.

Spettano a tal uopo alla Confederazione fascista degli industriali ed alle Associazioni sindacali aderenti, nei riguardi degli enti cooperativi della stessa categoria e circoscrizione, rappresentati dalla Federazione, i poteri e gli obblighi di legge concernenti l'esecuzione del contratto collettivo e delle norme equiparate.

La Confederazione suddetta e le Associazioni ad essa aderenti, nel procedere alla stipulazione dei contratti collettivi che interessino anche le imprese cooperative rappresentate dalla Federazione, ne informeranno la Federazione stessa, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alle trattative. Qualora speciali esigenze delle imprese cooperative lo richiederanno, potranno in questi contratti essere inserite norme particolari da valere per tali imprese, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

La Federazione può, altresì, intervenire insieme alla Confederazione suddetta ed alle Associazioni ad essa aderenti, nella composizione delle controversie individuali concernenti le imprese cooperative rappresentate, fondate sull'inadempimento dei contratti collettivi di lavoro, ed ha diritto di intervenire in giudizio nelle suddette controversie individuali e nelle controversie relative ai contratti collettivi di lavoro ed alle norme equiparate sia che concernino la loro applicazione, sia che concernino la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Le attribuzioni di cui ai comma precedenti sono esercitate dal segretario.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura agli enti associati che comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento l'Ente associato ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 29.

Il Consiglio federale ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi agli enti associati, i quali manchino agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgrediscano agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione o siano recidivi nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all'ente associato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, che dovrà essere notificata all'ente interessato; questo ha il diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un ente associato quando questi abbia violato il disposto dell'art. 5 o abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie ai principi mutualistici e cooperativi e agli interessi morali e materiali della organizzazione o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, e in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'ente nella Federazione.

Prima che il provvedimento sia adottato dovranno essere contestati all'ente gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio federale o da due quinti dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate all'Ente nazionale fascista della cooperazione. Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'articolo 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e degli statuti delle organizzazioni superiori ed i principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1912.
Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative edili ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 6 giugno 1932, con la quale è stato chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative edili aderente all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed alla Confederazione fascista degli industriali;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e del Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, alla Federazione nazionale fascista delle cooperative edili e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 77. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative edili.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista delle cooperative edili ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle imprese cooperative per la costruzione e l'acquisto di case o proprietarie di case, in quanto siano inquadrabili nei modi di legge.

La Federazione fa parte dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

Tale adesione ha soltanto l'effetto di estendere alle imprese cooperative rappresentate dalla Federazione l'efficacia sia dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Confederazione e dalle aderenti associazioni sindacali di imprese similari, sia delle norme equiparate.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente, secondo le disposizioni di legge, la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle altre associazioni sindacali, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata ed infine dinanzi alla Magistratura del Lavoro;

b) di studiare e di risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive degli organismi superiori, i problemi economici e sociali relativi alla categoria;

c) di invertire, entro i limiti fissati dalla legge, nella stipulazione dei contratti collettivi aventi l'efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e di esperire, con le forme stabilite dalla legge, azione conciliatrice nelle controversie collettive e individuali interessanti la categoria stessa;

d) di promuovere la costituzione, il coordinamento e la disciplina delle imprese cooperative rappresentate;

e) di promuovere la collaborazione con le altre forme di imprese cooperative e con gli altri elementi cooperativi dell'economia nazionale;

f) di tutelare gli interessi degli enti associati, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con gli interessi della Nazione e della sua attività produttrice e secondo le direttive generali degli organismi superiori;

g) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, anche mediante la costituzione di enti od istituti previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad essa attribuiti dalla Carta del Lavoro o da leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto e dalle disposizioni delle organizzazioni superiori.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione in qualità di soci, le imprese cooperative per la costruzione e l'acquisto di case o proprietarie di case, in quanto siano inquadrabili nei modi di legge.

I soci devono:

a) avere la loro sede nel Regno;

b) essere iscritti negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia corporativa;

c) accettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

I rappresentanti dei soci debbono possedere i requisiti di legge ed essere di buona condotta morale e politica.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e di statuto, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che richiede la iscrizione;

b) copia dell'ultimo bilancio corredata dall'elenco delle cariche sociali;

c) estratto, autenticato dal presidente e dal segretario, del verbale del Consiglio di amministrazione, dal quale risulti l'adesione alla Federazione.

L'iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e s'intende rinnovata tacitamente per uguale tempo, per periodi successivi, se non siano state presentate dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio della Federazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica del relativo provvedimento, all'Ente nazionale fascista della cooperazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 8.

Gli enti associati sono tenuti:

a) a trasmettere annualmente il rendiconto morale e finanziario e la relazione dei sindaci;

b) a dare comunicazione alla Federazione delle modifiche eventualmente apportate alle disposizioni statutarie e delle sostituzioni o rinnovazioni verificatesi nelle cariche sociali;

c) a fornire sollecitamente alla Federazione ed all'Ente nazionale fascista della cooperazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni;

d) alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi a termini di legge;

e) ad informare la Federazione di tutte le controversie che sui rapporti di lavoro sorgano tra essi ed i loro prestatori d'opera:

f) a denunciare alla Federazione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, il numero dei loro dipendenti.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Art. 9.

La Federazione può suddividere nel proprio seno gli enti associati in Sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria.

I Consigli di amministrazione di ciascuno degli enti associati nomineranno un proprio delegato; i delegati degli enti costituiscono il Congresso provinciale od interprovinciale.

Ogni delegato al Congresso ha diritto ad un voto.

Il Congresso sarà ordinariamente convocato ogni tre anni; straordinariamente quando il Consiglio della Federazione nazionale lo ritenga necessario o a richiesta dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Congressi sono convocati e presieduti dal segretario della Federazione, ma possono anche essere presieduti da un suo delegato.

Per le altre modalità di convocazione, di riunione e di votazione dei Congressi saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

È di competenza dei Congressi:

a) discutere i problemi economici, sindacali e sociali relativi agli enti associati e formulare i voti da sottoporre agli organismi superiori;

b) nominare ogni tre anni un delegato il quale rappresenta i soci in seno all'assemblea della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

1° l'assemblea generale;

2° il Consiglio federale;

3° il segretario.

Assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale è costituita dai delegati eletti dai Congressi provinciali od interprovinciali.

Partecipano altresì all'assemblea generale il segretario della Federazione ed i membri del Consiglio federale; essi

però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale, ma senza voto, i sindaci.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due quinti dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a caura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun delegato ha tanti voti quanti sono gli enti associati che egli rappresenta; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti prsone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che diqhiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi degli enti da essa rappresentati;

b) deliberazione del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri elettivi del Consiglio federale;

d) nomina di tre sindaci;

e) deliberazioni di eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio federale.

Art. 13.

Il Consiglio si compone, oltre che del segretario, di otto membri eletti dall'assemblea.

Fanno inoltre parte del Consiglio un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed uno della Confederazione fascista degli industriali: quest'ultimo interverrà solo nelle deliberazioni riguardanti comunque l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed rapporti con la Confederazione da esso rappresentata.

I membri del Consiglio federale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio federale sono presiedute dal segretario della Federazione. I verbali delle riunioni sono stesi da un funzionario della Federazione il quale li sottoscrive insieme al segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla elezione dei nuovi membri, i quali rimarranno in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 15.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, recesso, o decadenza degli enti associati;

e) decide la sospensione o l'espulsione degli enti associati;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria competente;

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato e dal presente statuto.

Segretario.

Art. 16.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede l'assemblea giusta l'art. 11 ed il Consiglio federale.

La elezione del segretario deve essere ratificata dal'Ente nazionale fascista della cooperazione ed approvata a norme di legge.

Art. 17.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

È tenuto alla retta amministrazione della Federazione e all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, delle norme di legge e di regolamenti.

Designa i rappresentanti della stessa in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Il segretario in carica è responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla convocazione degli organi collegiali della Federazione; cessa della carica a trapasso avvenuto delle funzioni. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito da uno dei membri del Consiglio da lui delegato.

Art. 18.

Possono essere eletti a segretario e a componenti il Consiglio federale soltanto coloro che appartengono come soci agli enti associati alla Federazione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

TITOLO V.

Comitato tecnico nazionale.

Art. 19.

Il Consiglio federale può deliberare la costituzione di un Comitato tecnico nazionale.

Il Comitato tecnico nazionale è nominato dallo stesso Consiglio, è presieduto dal segretario della Federazione, e si compone di un vice-presidente e di cinque membri i quali durano in carica tre anni.

Il Comitato tecnico nazionale è organo consultivo che può essere sentito su specifici argomenti, proposti dal segretario della Federazione.

Il Comitato tecnico nazionale inoltre:

a) studia i problemi tecnici che interessano gli enti associati e suggerisce la loro soluzione;

b) per incarico del segretario e del Consiglio federale studia e fa proposte circa i migliori sistemi di organizzazione per il più razionale funzionamento delle aziende associate allo scopo di tutelarne gli interessi armonizzandoli con quelli superiori della Nazione.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio federale.

Art. 21.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, poste, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione. Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 23.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dal Consiglio federale.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale.

Dopo tale deliberazione dovrà essere comunicato all'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea stessa, e la facoltà di assistere a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare i libri sociali ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata, unitamente al conto consuntivo, all'Ente Nazionale fascista della cooperazione.

TITOLO VII.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'efficacia dei contratti collettivi, stipulati dalla Confederazione fascista degli Industriali e dalle Associazioni sindacali ad essa aderenti, nonchè delle norme equiparate, si estende alle imprese cooperative della stessa categoria e circoscrizione rappresentate dalla Federazione.

Spettano a tal uopo alla Confederazione fascista degli industriali ed alle Associazioni sindacali aderenti, nei riguardi degli enti cooperativi della stessa categoria e circoscrizione, rappresentati dalla Federazione, i poteri e gli obblighi di legge concernenti l'esecuzione del contratto collettivo e delle norme equiparate.

La Confederazione suddetta e le Associazioni ad essa aderenti, nel procedere alla stipulazione dei contratti collettivi che interessino anche le imprese cooperative rappresentate dalla Federazione, ne informeranno la Federazione stessa, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alle trattative. Qualora speciali esigenze delle imprese cooperative lo richiederanno, potranno in questi contratti essere inserite norme particolari da valere per tali imprese, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

La Federazione può, altresì, intervenire insieme alla Confederazione suddetta ed alle Associazioni ad essa aderenti, nella composizione delle controversie individuali concernenti le imprese cooperative rappresentate, fondate sull'inadempimento dei contratti collettivi di lavoro, ed ha diritto di intervenire in giudizio nelle suddette controversie individuali e nelle controversie relative ai contratti collettivi di lavoro ed alle norme equiparate sia che concernino la loro applicazione, sia che concernino la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Le attribuzioni di cui ai comma precedenti sono esercitate dal segretario.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura agli enti associati che comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismo di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento l'Ente associato ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 29.

Il Consiglio federale ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi agli enti associati, i quali manchino agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgrediscano agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione o siano recidivi nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all'ente associato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, che dovrà essere notificata all'ente interessato; questo ha il diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle Corporazioni.

Art. 30.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un ente associato quando questi abbia violato il disposto dell'art. 5 o abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie ai principi mutualistici e cooperativi e agli interessi morali e materiali della organizzazione o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, e in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'ente nella Federazione.

Prima che il provvedimento sia adottato dovranno essere contestati all'ente gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio federale o da due quinti dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate all'Ente nazionale fascista della cooperazione. Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dall'Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e degli statuti delle organizzazioni superiori ed i principi generali del diritto.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1913**.
Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 9 agosto 1932, con la quale è stato chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto aderente all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed alla Confederazione fascista degli industriali;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e del Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, alla Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 76. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « *Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto* ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle cooperative di trasporto.

La Federazione fa parte dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

L'adesione alla Confederazione suddetta ha soltanto l'effetto di estendere alle imprese cooperative rappresentate dalla Federazione l'efficacia sia dei contratti collettivi di lavoro, stipulati dalla Confederazione e dalle aderenti Associazioni sindacali di imprese similari, sia delle norme equiparate.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente, secondo le disposizioni di legge, la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle altre associazioni sindacali, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata ed infine dinanzi alla Magistratura del Lavoro:

b) di studiare e di risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive degli organismi superiori, i problemi economici e sociali relativi alla categoria;

c) di intervenire, entro i limiti fissati dalla legge, nella stipulazione dei contratti collettivi aventi l'efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e di esperire, con le forme stabilite dalla legge, azione conciliatrice nelle controversie collettive e individuali interessanti la categoria stessa;

d) di promuovere la costituzione, il coordinamento e la disciplina delle società e degli enti cooperativi rappresentati;

e) di promuovere la collaborazione con le altre forme di imprese cooperative e con gli altri elementi cooperativi dell'economia nazionale;

f) di tutelare gli interessi degli enti associati, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con gli in-

teressi della Nazione e della sua attività produttrice e secondo le direttive generali degli organismi superiori;

g) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, anche mediante la costituzione di enti od istituti previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad essa attribuiti dalla Carta del Lavoro o da leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto e dalle disposizioni delle organizzazioni superiori.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese cooperative costituite fra lavoratori che si associano per gestire direttamente imprese di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree, nonchè le imprese cooperative per la gestione di attività sussidiarie delle dette comunicazioni ed i consorzi costituiti tra le società e gli enti cooperativi suddetti.

I soci devono:

a) avere la loro sede nel Regno;

b) essere iscritti negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia corporativa;

c) accettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

I rappresentanti dei soci debbono possedere i requisiti di legge ed essere di buona condotta morale e politica.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e di statuto, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che richiede la iscrizione;

b) copia dell'ultimo bilancio corredata dall'elenco delle cariche sociali;

c) estratto, autenticato dal presidente e dal segretario, del verbale del Consiglio di amministrazione, dal quale risulti l'adesione alla Federazione.

L'iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e s'intende rinnovata tacitamente per uguale tempo, per periodi successivi, se non siano state presentate dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio della Federazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica del relativo provvedimento, all'Ente nazionale fascista della cooperazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di soci si perde:

a) per dimissioni, che però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 8.

Gli enti associati sono tenuti:

a) a trasmettere annualmente il rendiconto morale e finanziario e la relazione dei sindaci;

b) a dare comunicazione alla Federazione delle modifiche eventualmente apportate alle disposizioni statutarie e delle sostituzioni o rinnovazioni verificatesi nelle cariche sociali;

c) a fornire sollecitamente alla Federazione ed all'Ente nazionale fascista della cooperazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni;

d) alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi a termini di legge;

e) ad informare la Federazione di tutte le controversie che sui rapporti di lavoro sorgano tra essi ed i loro prestatori d'opera;

f) a denunciare alla Federazione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, il numero dei loro dipendenti.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Art. 9.

La Federazione può suddividere nel proprio seno gli enti associati in Sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria.

I Consigli di amministrazione di ciascuno degli enti associati nomineranno un proprio delegato; i delegati degli enti costituiscono il Congresso provinciale od interprovinciale.

Ogni delegato al Congresso ha diritto ad un voto.

Il Congresso sarà ordinariamente convocato ogni tre anni; straordinariamente quando il Consiglio della Federazione nazionale lo ritenga necessario o a richiesta dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Congressi sono convocati e presieduti dal segretario della Federazione, ma possono anche essere presieduti da un suo delegato.

Per le altre modalità di convocazione, di riunione e di votazione dei Congressi saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

È di competenza dei Congressi:

a) discutere i problemi economici, sindacali e sociali relativi agli enti associati e formulare i voti da sottoporre agli organismi superiori;

b) nominare ogni tre anni un delegato il quale rappresenta i soci in seno all'assemblea della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

1° l'assemblea generale;

2° il Consiglio federale;

3° il segretario.

Assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale è costituita dai delegati eletti dai Congressi provinciali od interprovinciali.

Partecipano altresì all'assemblea generale il segretario della Federazione ed i membri del Consiglio federale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale, ma senza voto, i Sindaci.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due quinti dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun delegato ha tanti voti quanti sono gli enti associati che egli rappresenta; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi degli enti da essa rappresentati;

b) deliberazione del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri elettivi del Consiglio federale;

d) nomina di tre sindaci;

e) deliberazioni di eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio federale.

Art. 13.

Il Consiglio si compone, oltre che del segretario, di otto membri eletti dall'assemblea.

Fanno inoltre parte del Consiglio un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed uno della Confederazione fascista degli industriali: quest'ultimo interverrà solo nelle deliberazioni riguardanti comunque l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed i rapporti con la Confederazione da esso rappresentata.

I membri del Consiglio federale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio federale sono presiedute dal segretario della Federazione. I verbali delle riunioni sono stesi da un funzionario della Federazione il quale lo sottoscrive insieme al Segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio, dovrà provvedersi entro due mesi alla elezione dei nuovi membri, i quali rimarranno in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 15.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, recesso o decadenza degli enti associati;

e) decide la sospensione o l'espulsione degli enti associati;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria competente;

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato e dal presente statuto.

Segretario.

Art. 16.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede l'assemblea giusta l'art. 11 ed il Consiglio federale.

La elezione del segretario deve essere ratificata dall'Ente nazionale fascista della cooperazione ed approvata a norma di legge.

Art. 17.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

È tenuto alla retta amministrazione della Federazione e all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, delle norme di legge e di regolamenti.

Designa i rappresentanti della stessa in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Il segretario in carica è responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla convocazione degli organi collegiali della Federazione; cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito da uno dei membri del Consiglio da lui delegato.

Art. 18.

Possono essere eletti a segretario e a componenti il Consiglio federale soltanto coloro che appartengono come soci agli enti associati alla Federazione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

TITOLO V.

Comitato tecnico nazionale.

Art. 19.

Il Consiglio federale può deliberare la costituzione di un Comitato tecnico nazionale.

Il Comitato tecnico nazionale è nominato dallo stesso Consiglio, è presieduto dal segretario della Federazione, e si compone di un vice-presidente e di cinque membri i quali durano in carica tre anni.

Il Comitato tecnico nazionale è organo consultivo che può essere sentito su specifici argomenti, proposti dal segretario della Federazione.

Il Comitato tecnico nazionale inoltre:

a) studia i problemi tecnici che interessano gli enti associati e suggerisce la loro soluzione;

b) per incarico del Segretario e del Consiglio federale studia e fa proposte circa i migliori sistemi di organizzazione per il più razionale funzionamento delle aziende associate allo scopo di tutelarne gli interessi, armonizzandoli con quelli superiori della Nazione.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio federale.

Art. 21.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive

variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) del precedente articolo.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, poste, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla:

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione. Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 23.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dal Consiglio federale.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale.

Dopo tale deliberazione dovrà essere comunicato all'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea stessa, e la facoltà di assistere a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare i libri sociali ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata, unitamente al conto consuntivo, all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

TITOLO VII.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'efficacia dei contratti collettivi, stipulati dalla Confederazione fascista degli industriali e dalle Associazioni sindacali ad essa aderenti, nonchè delle norme equiparate, si estende alle imprese cooperative della stessa categoria e circoscrizione rappresentate dalla Federazione.

Spettano a tal uopo alla Confederazione fascista degli industriali ed alle Associazioni sindacali aderenti, nei riguardi degli enti cooperativi della stessa categoria e circoscrizione, rappresentati dalla Federazione, i poteri e gli obblighi di legge concernenti l'esecuzione del contratto collettivo e delle norme equiparate.

La Confederazione suddetta e le Associazioni ad assa aderenti, nel procedere alla stipulazione dei contratti collettivi che interessino anche le imprese cooperative rappresentate dalla Federazione, ne informeranno la Federazione stessa, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alle trattative. Qualora speciali esigenze delle imprese cooperative lo richiederanno, potranno in questi contratti essere inserite norme particolari da valere per tali imprese, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

La Federazione può, altresì, intervenire insieme alla Confederazione suddetta ed alle Associazioni ad essa aderenti, nella composizione delle controversie individuali concernenti le imprese cooperative rappresentate, fondate sull'inadempimento dei contratti collettivi di lavoro, ed ha diritto di intervenire in giudizio nelle suddette controversie individuali e nelle controversie relative ai contratti collettivi di lavoro ed alle norme equiparate sia che concernino la loro applicazione, sia che concernino la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Le attribuzioni di cui ai comma precedenti sono esercitate dal segretario.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura agli enti associati che comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento l'Ente associato ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 29.

Il Consiglio federale ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi agli enti associati, i quali manchino agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgrediscano agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione o siano recidivi nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all'ente associato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dan-

dogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, che dovrà essere notificata all'ente interessato; questo ha il diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un ente associato quando questi abbia violato il disposto dell'art. 5 o abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie ai principi mutualistici e cooperativi e agli interessi morali e materiali della organizzazione o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, e in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'ente nella Federazione.

Prima che il provvedimento sia adottato dovranno essere contestati all'ente gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio federale o da due quinti dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate all'Ente nazionale fascista della cooperazione. Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'articolo 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e degli statuti delle organizzazioni superiori ed i principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1914.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 1° marzo 1933, con la quale è stato chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, aderente all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed alla Confederazione fascista dei commercianti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e del Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, alla Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive e ne è approvato lo statuto secondo il testo, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 67. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, ed, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale degli enti cooperativi per gli acquisti di generi occorrenti all'agricoltura e per le vendite di prodotti agricoli.

La Federazione fa parte dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed aderisce alla Confederazione fascista dei commrcianti. L'adesione alla detta Confederazione ha il solo effetto di estendere alle imprese cooperative rappresentate dalla Federazione l'efficacia sia dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Confederazione medesima e dalle aderenti associazioni sindacali di imprese similari, sia delle norme equiparate.

La Federazione, nell'indirizzare l'attività degli enti associati in modo che essa sia elemento di progresso e di perfezionamento della produzione agricola italiana, dovrà uniformarsi alle direttive generali tecniche ed economiche della Confederazione fascista degli agricoltori: la collaborazione tra la Federazione e la Confederazione predetta sarà disciplinata attraverso i collegamenti di cui agli articoli 11 e 13, ed in base agli accordi che saranno concretati tra la detta Confederazione e l'Ente nazionale fascista della cooperazione od, in mancanza di accordo, in base alle direttive che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente, secondo le disposizioni di legge, la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata ed infine dinanzi alla Magistratura del Lavoro;

b) di studiare e di risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive degli organismi superiori, i problemi economici e sociali relativi alla categoria;

c) di intervenire, entro i limiti fissati dalla legge, nella stipulazione dei contratti collettivi aventi l'efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e di esperire, con le forme stabilite dalla legge, azione conciliatrice nelle controversie collettive e individuali interessanti la categoria stessa;

d) di promuovere la costituzione, il coordinamento e la disciplina delle società e degli enti cooperativi rappresentati;

e) di promuovere la collaborazione con le altre forme di imprese cooperative e con gli altri elementi cooperativi dell'economia nazionale;

f) di tutelare gli interessi degli enti associati, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con gli interessi della Nazione e della sua attività produttrice e secondo le direttive generali degli organismi superiori;

g) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, anche mediante la costituzione di enti od istituti previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad essa attribuiti dalla Carta del Lavoro o da leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto e dalle disposizioni delle organizzazioni superiori.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le Società e gli enti cooperativi fra produttori agricoli per l'acquisto e la distribuzione di generi occorrenti all'agricoltura o per la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli.

I soci devono:

a) avere la loro sede nel Regno;

b) essere iscritti negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia corporativa;

c) accettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

I rappresentanti dei soci debbono possedere i requisiti di legge ed essere di buona condotta morale e politica.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Segretario della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e di statuto, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che richiede la iscrizione;

b) copia dell'ultimo bilancio corredata dall'elenco delle cariche sociali;

c) estratto, autenticato dal presidente e dal segretario, del verbale del Consiglio di amministrazione, dal quale risulti l'adesione alla Federazione.

L'iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e s'intende rinnovata tacitamente per uguale tempo, per periodi successivi, se non siano state presentate dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio della Federazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica del relativo provvedimento, all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 8.

Gli enti associati sono tenuti:

a) a trasmettere annualmente il rendiconto morale e finanziario e la relazione dei sindaci;

b) a dare comunicazione alla Federazione delle modifiche eventualmente apportate alle disposizioni statutarie e delle sostituzioni o rinnovazioni verificatesi nelle cariche sociali;

c) a fornire sollecitamente alla Federazione ed all'Ente nazionale fascista della cooperazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni;

d) alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi a termini di legge;

e) ad informare la Federazione di tutte le controversie che sui rapporti di lavoro sorgano tra essi ed i loro prestatori d'opera;

f) a denunciare alla Federazione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, il numero dei loro dipendenti.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Art. 9.

La Federazione può suddividere nel proprio seno gli enti associati in Sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria.

I Consigli di amministrazione di ciascuno degli enti associati nomineranno un proprio delegato; i delegati degli enti costituiscono il Congresso provinciale od interprovinciale.

Ogni delegato al Congresso ha diritto ad un voto.

Il Congresso sarà ordinariamente convocato ogni tre anni; straordinariamente quando il Consiglio della Federazione nazionale lo ritenga necessario o a richiesta dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Congressi sono convocati e presieduti dal segretario della Federazione, ma possono anche essere presieduti da un suo delegato.

Per le altre modalità di convocazione, di riunione e di votazione dei Congressi saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

È di competenza dei Congressi:

a) discutere i problemi economici, sindacali e sociali relativi agli enti associati e formulare i voti da sottoporre agli organismi superiori;

b) nominare ogni tre anni un delegato il quale rappresenta i soci in seno all'assemblea della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

1° l'assemblea generale;

2° il Consiglio federale;

3° il segretario.

Assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale è costituita dai delegati eletti dai Congressi provinciali od interprovinciali.

Partecipano altresì all'assemblea generale il segretario della Federazione ed i membri del Consiglio federale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale, ma senza voto, i sindaci.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione, la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Confederazione fascista dei commercianti hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea generale da un loro delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due quinti dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun delegato ha tanti voti quanti sono gli enti associati che egli rappresenta; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi degli enti da essa rappresentati;

b) deliberazione del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri elettivi del Consiglio federale;

d) nomina di tre sindaci;

e) deliberazioni di eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio federale.

Art. 13.

Il Consiglio si compone, oltre che del segretario, di otto membri eletti dall'assemblea.

Fanno inoltre parte del Consiglio un rappresentante delmembri eletti dall'assemblea.

Fanno inoltre parte del Cousigio un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed uno della Confederazione fascista degli agricoltori, uno della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e uno della Confederazione fascista dei commercianti: quest'ultimo interverrà solo nelle deliberazioni riguardanti comunque l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e i rapporti con la Confederazione da esso rappresentata.

I membri del Consiglio federale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo ritterà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio federale sono presiedute dal segretario della Federazione. I verbali delle riunioni sono stesi da un funzionario della Federazione il quale li sottoscrive insieme al segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio, dovrà provvedersi entro due mesi alla elezione dei nuovi membri, i quali rimarranno in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 15.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, recesso, o decadenza degli enti associati;

e) decide la sospensione o l'espulsione degli enti associati;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria competente;

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato e dal presente statuto.

Segretario.

Art. 16.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede l'assemblea giusta l'art. 11 ed il Consiglio federale.

La elezione del segretario deve essere ratificata dall'Ente nazionale fascista della cooperazione ed approvata a norma di legge.

Art. 17.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

E' tenuto alla retta amministrazione della Federazione e all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, delle norme di legge e di regolamenti.

Designa i rappresentanti della stessa in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Il segretario in carica è responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla convocazione degli organi collegiali della Federazione; cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito da uno dei membri del Consiglio da lui delegato.

Art. 18.

Possono essere eletti a segretario e a componenti il Consiglio federale soltanto coloro che appartengono come soci agli enti associati alla Federazione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

TITOLO V.

Comitato tecnico nazionale.

Art. 19.

Il Consiglio federale può deliberare la costituzione di un Comitato tecnico nazionale.

Il Comitato tecnico nazionale è nominato dallo stesso Consiglio, è presieduto dal segretario della Federazione, e si compone di un vice-presidente e di cinque membri i quali durano in carica tre anni.

Il Comitato tecnico nazionale è organo consultivo che può essere sentito su specifici argomenti, proposti dal segretario della Federazione.

Il Comitato tecnico nazionale inoltre:

a) studia i problemi tecnici che interessano gli enti associati e suggerisce la loro soluzione;

b) per incarico del segretario e del Consiglio federale studia e fa proposte circa i migliori sistemi di organizzazione per il più razionale funzionamento delle aziende associate allo scopo di tutelarne gli interessi, armonizzandoli con quelli superiori della Nazione.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modificazioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio federale.

Art. 21.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, poste, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione. Dette spese facoltative debbono avere pr oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 23.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dal Consiglio federale.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale.

Dopo tale deliberazione dovrà essere comunicato all'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea stessa, e la facoltà di assistere a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare i libri sociali ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata, unitamente al conto consuntivo, all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

TITOLO VII.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'efficacia dei contratti collettivi, stipulati dalla Confederazione fascista dei commercianti e dalle Associazioni sindacali ad essa aderenti, nonchè delle norme equiparate, si estende alle imprese cooperative della stessa categoria e circoscrizione rappresentate dalla Federazione.

Spettano a tal uopo alla Confederazione fascista dei commercianti ed alle Associazioni sindacali aderenti nei riguardi degli enti cooperativi della stessa categoria e circoscrizione, rappresentati dalla Federazione, i poteri e gli obblighi di legge concernenti l'esecuzione del contratto collettivo e delle norme equiparate.

La Confederazione suddetta e le Associazioni ad essa aderenti, nel procedere alla stipulazione dei contratti collettivi che interessino anche le imprese cooperative rappresentate dalla Federazione, ne informeranno la Federazione stessa, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alle trattative. Qualora speciali esigenze delle imprese cooperative lo richiederanno, potranno in questi contratti essere inserite norme particolari da valere per tali imprese, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

La Federazione può, altresì, intervenire insieme alla Confederazione suddetta ed alle Associazioni ad essa aderenti,

nella composizione delle controversie individuali concernenti le imprese cooperative rappresentate, fondate sull'inadempimento dei contratti collettivi di lavoro, ed ha diritto di intervenire in giudizio nelle suddette controversie individuali e nelle controversie relative ai contratti collettivi di lavoro ed alle norme equiparate sia che concernino la loro applicazione, sia che concernino la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Le attribuzioni di cui ai comma precedenti sono esercitate dal segretario.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura agli enti associati che comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento l'ente associato ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 29.

Il Consiglio federale ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi agli enti associati, i quali manchino agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgrediscano agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione o siano recidivi nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all'ente associato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, che dovrà essere notificata all'interessato; questo ha il diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un ente associato quando questi abbia violato il disposto dell'art. 5 o abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie ai principi mutualistici e cooperativi e agli interessi morali e materiali della organizzazione o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, e in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'ente nella Federazione.

Prima che il provvedimento sia adottato dovranno essere contestati all'ente gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio federale o da due quinti dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate all'Ente nazionale fascista della cooperazione. Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'articolo 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e degli statuti delle organizzazioni superiori ed i principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1915.
Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 27 maggio 1932, con la quale è stato chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo, aderente all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed alla Confederazione fascista dei commercianti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563; il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e del Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, alla Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 64. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « *Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo* ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle imprese cooperative e degli enti di consumo.

La Federazione fa parte dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed aderisce alla Confederazione fascista dei commercianti. L'adesione alla detta Confederazione ha soltanto l'effetto di estendere alle imprese cooperative rappresentate dalla Federazione l'efficacia sia dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Confederazione e dalle aderenti associazioni sindacali di imprese similari, sia delle norme equiparate.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente, secondo le disposizioni di legge, la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle altre associazioni sindacali, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata ed infine dinanzi alla Magistratura del Lavoro;

b) di studiare e di risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive degli organismi superiori, i problemi economici e sociali relativi alla categoria;

c) di intervenire, entro i limiti fissati dalla legge, nella stipulazione dei contratti collettivi aventi l'efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e di esperire, con le forme stabilite dalla legge, azione conciliatrice nelle controversie collettive e individuali interessanti la categoria stessa;

d) di promuovere la costituzione, il coordinamento e la disciplina delle società e degli enti cooperativi rappresentati;

e) di promuovere la collaborazione con le altre forme di imprese cooperative e con gli altri elementi cooperativi dell'economia nazionale;

f) di tutelare gli interessi degli enti associati, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con gli interessi della Nazione e della sua attività produttrice e secondo le direttive generali degli organismi superiori;

g) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, anche mediante la costituzione di enti od istituti previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad essa attribuiti dalla Carta del Lavoro o da leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto e dalle disposizioni delle organizzazioni superiori.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le società cooperative e gli enti di consumo.

I soci devono:

a) avere la loro sede nel Regno;

b) essere iscritti negli albi tenuti dai Consigli provinciali dell'economia corporativa;

c) accettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

I rappresentanti dei soci debbono possedere i requisiti di legge ed essere di buona condotta morale e politica.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e di statuto, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che richiede la iscrizione;

b) copia dell'ultimo bilancio corredata dall'elenco delle cariche sociali;

c) estratto, autenticato dal presidente e dal segretario, del verbale del Consiglio di amministrazione, dal quale risulti l'adesione alla Federazione.

L'iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e s'intende rinnovata tacitamente per uguale tempo, per pe-

riodi successivi, se non siano state presentate dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio della Federazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro un mese dala notifica del relativo provvedimento, all'Ente nazionale fascista della cooperazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 8.

Gli enti associati sono tenuti:

a) a trasmettere annualmente il rendiconto morale e finanziario e la relazione dei sindaci;

b) a dare comunicazione alla Federazione delle modifiche eventualmente apportate alle disposizioni statutarie e delle sostituzioni o rinnovazioni verificatesi nelle cariche sociali;

c) a fornire sollecitamente alla Federazione ed all'Ente nazionale fascista della cooperazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni;

d) alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi a termini di legge;

e) ad informare la Federazione di tutte le controversie che sui rapporti di lavoro sorgano tra essi ed i loro prestatori d'opera;

f) a denunciare alla Federazione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, il numero dei loro dipendenti.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Art. 9.

La Federazione può suddividere nel proprio seno gli enti associati in Sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria.

I Consigli di amministrazione di ciascuno degli enti associati nomineranno un proprio delegato; i delegati degli enti costituiscono il Congresso provinciale od interprovinciale.

Ogni delegato al Congresso ha diritto ad un voto.

Il Congresso sarà ordinariamente convocato ogni tre anni; straordinariamente quando il Consiglio della Federazione nazionale lo ritenga necessario o a richiesta dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Congressi sono convocati e presieduti dal segretario della Federazione, ma possono anche essere presieduti da un suo delegato.

Per le altre modalità di convocazione, di riunione e di votazione dei Congressi saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

È di competenza dei Congressi:

a) discutere i problemi economici, sindacali e sociali relativi agli enti associati e formulare i voti da sottoporre agli organismi superiori;

b) nominare ogni tre anni un delegato il quale rappresenta i soci in seno all'assemblea della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

1° l'assemblea generale;

2° il Consiglio federale;

3° il segretario.

Assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale è costituita dai delegati eletti dai Congressi provinciali od interprovinciali.

Partecipano altresì all'assemblea generale il segretario della Federazione ed i membri del Consiglio federale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale, ma senza voto, i sindaci.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due quinti dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun delegato ha tanti voti quanti sono gli enti associati che egli rappresenta; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concenenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi degli enti da essa rappresentati;

b) deliberazione del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri elettivi del Consiglio federale;

d) nomina di tre sindaci;

e) deliberazioni di eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio federale.

Art. 13.

Il Consiglio si compone, oltre che del segretario, di otto membri eletti dall'assemblea.

Fanno inoltre parte del Consiglio un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed uno della Confederazione fascista dei commercianti: quelst'ultimo interverrà solo nelle delibedazioni riguardanti comunque l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed i rapporti con la Confederazione da esso rappresentata.

I membri del Consiglio federale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio fededale sono presiedute dal segretario della Federazione. I verbali delle riunioni sono stesi da un funzionario della Federazione il quale li sottoscrive insieme al segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio, dovrà provvedersi entro due mesi alla elezione dei nuovi membri, i quali rimarranno in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 15.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, recesso, o decadenza degli enti associati;

e) decide la sospensione o l'espulsione degli enti associati;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria competente;

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato e dal presente statuto.

Segretario.

Art. 16.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede l'assemblea giusta l'art. 11 ed il Consiglio federale.

La elezione del segretario deve essere ratificata dall'Ente nazionale fascista della cooperazione ed approvata a norma di legge.

Art. 17.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

È tenuto alla retta amministrazione della Federazione e all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, delle norme di legge e di regolamenti.

Designa i rappresentanti della stessa in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale dappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Il segretario in carica è responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla convocazione degli organi collegiali della Federazione; cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito da uno dei membdi del Consiglio da lui delegato.

Art. 18.

Possono essere eletti a segretario e a componenti il Consiglio federale soltanto coloro che appartengono come soci agli enti associati alla Federazione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precenti comma.

Titolo V.

Comitato tecnico nazionale.

Art. 19.

Il Consiglio federale può deliberare la costituzione di un Comitato tecnico nazionale.

Il Comitato tecnico nazionale è nominato dallo stesso Consiglio, è presieduto dal segretario della Federazione, e si compone di un vice-presidente e di cinque membri i quali durano in carica tre anni.

Il Comitato tecnico nazionale è organo consultivo che può essere sentito su specifici argomenti, proposti dal segretario della Federazione.

Il Comitato tecnico nazionale inoltre:

a) studia i problemi tecnici che interessano gli enti associati e suggerisce la loro soluzione;

b) per incarico del segretario e del Consiglio federale studia e fa proposte circa i migliori sistemi di organizzazione per il più razionale funzionamento delle aziende associate allo scopo di tutelarne gli interessi, armonizzandoli con quelli superiori della Nazione.

Titolo VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio federale.

Art. 21.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, poste, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie della Federazione. Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 23.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dal Consiglio federale.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggono impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvato, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale.

Dopo tale deliberazione dovrà essere comunicato all'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

. L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea stessa, e la facoltà di assistere a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, esaminare controllare i libri sociali ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata, unitamente al conto consuntivo, all'Ente Nazionale fascista della cooperazione.

Titolo VII.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'efficacia dei contratti collettivi, stipulati dalla Confederazione fascista dei commercianti e dalle Associazioni sindacali ad essa aderenti, nonchè delle norme equiparate, si estende alle imprese cooperative della stessa categoria e circoscrizione rappresentate dalla Federazione.

Spettano a tal uopo alla Confederazione fascista dei commercianti ed alle Associazioni sindacali aderenti, nei riguardi degli enti cooperativi della stessa categoria e circoscrizione, rappresentati dalla Federazione, i poteri e gli obblighi di legge concernenti l'esecuzione del contratto collettivo e delle norme equiparate.

La Confederazione suddetta e le Associazioni ad essa aderenti, nel procedere alla stipulazione dei contratti collettivi che interessino anche le imprese cooperative rappresentate dalla Federazione, ne informeranno la Federazione stessa, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alle trattative. Qualora speciali esigenze delle imprese cooperative lo richiederanno, potranno in questi contratti essere inserite norme particolari da valere per tali imprese, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

La Federazione può, altresì, intervenire insieme alla Confederazione suddetta ed alle Associazioni ad essa aderenti, alla composizione delle controversie individuali concernenti le imprese cooperative rappresentate, fondate sull'inadempimento dei contratti collettivi di lavoro, ed ha diritto di intervenire in giudizio nelle suddette controversie individuali e nelle controversie relative ai contratti collettivi di lavoro ed alle norme equiparate sia che concernino la loro applicazione, sia che concernino la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Le attribuzioni di cui ai comma precedenti sono esercitate dal Segretario.

Titolo VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura agli enti associati che comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento l'Ente associato ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 29.

Il Consiglio federale ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi agli enti associati, i quali manchino agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgrediscano agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione o siano recidivi nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all'ente associato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, che dovrà essere notificata all'ente interessato; questo ha il diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un ente associato quando questi abbia violato il disposto dell'art. 5 o abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie ai principi mutualistici e cooperativi e agli interessi morali e materiali della organizzazione o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, e in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'ente nella Federazione.

Prima che il provvedimento sia adottato dovranno essere contestati all'ente gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio federale o da due quinti dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate all'Ente nazionale fascista della cooperazione. Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estin-

zione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'articolo 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e degli statuti delle organizzazioni superiori ed i principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1916.
Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 1° marzo 1933, con la quale è stato chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame, aderente all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e del Nostro decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, alla Federazione nazionale fascista delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame e ne è approvato lo statuto secondo il testo, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 75. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno ed in quanto giuridicamente riconosciuta ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

La Federazione fa parte dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ed aderisce alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione. L'adesione alla detta Confederazione ha il solo effetto di estendere alle imprese mutualistiche rappresentate dalla Federazione l'efficacia sia dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Confederazione medesima e dalle aderenti Associazioni sindacali di imprese similari, sia delle norme equiparate.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente, secondo le disposizioni di legge, la categoria che la compone rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata ed infine dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di studiare e di risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive degli organismi superiori, i problemi economici e sociali relativi alla categoria;

c) di intervenire, entro i limiti fissati dalla legge, nella stipulazione dei contratti collettivi aventi l'efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e di esperire, con le forme stabilite

dalla legge, azione conciliatrice nelle controversie collettive e individuali interessanti la categoria stessa;

d) di promuovere la costituzione, il coordinamento e la disciplina delle società e degli enti mutualistici rappresentati;

e) di promuovere la collaborazione con le altre forme di imprese mutualistiche e con gli altri elementi cooperativi dell'economia nazionale;

f) di tutelare gli interessi degli enti associati, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con gli interessi della Nazione e della sua attività produttrice e secondo le direttive generali degli organismi superiori;

g) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, anche mediante la costituzione di enti od istituti previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad essa attribuiti dalla Carta del lavoro o da leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto e dalle disposizioni delle organizzazioni superiori.

TITOL II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le Mutue agrarie di assicurazione del bestiame, le Federazioni provinciali od interprovinciali o Casse di riassicurazione costituite fra le suddette mutue, nonchè quegli enti economici agrari a carattere mutuo assicurativo inquadrabili per determinazione ministeriale.

Gli enti associati devono:

a) avere la loro sede nel Regno;

b) essere costituiti in base alla legge 2 settembre 1919, n. 1759, ed al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2479.

c) accettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate.

I rappresentanti dei soci debbono possedere i requisiti di legge ed essere di buona condotta morale e politica.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e di statuto, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che richiede la iscrizione;

b) copia dell'ultimo bilancio corredata dall'elenco delle cariche sociali;

c) estratto, autenticato dal presidente e dal segretario, del verbale del Consiglio di amministrazione, dal quale risulti l'adesione alla Federazione.

L'iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e s'intende rinnovata tacitamente per uguale tempo, per periodi successivi, se non siano state presentate dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio della Federazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica del relativo provvedimento, all'Ente nazionale fascista della cooperazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 4;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 8.

Gli enti associati sono tenuti:

a) a trasmettere annualmente il rendiconto morale e finanziario e la relazione dei sindaci;

b) a dare comunicazione alla Federazione delle modifiche eventualmente apportate alle disposizioni statutarie e delle sostituzioni o rinnovazioni verificatesi nelle cariche sociali;

c) a fornire sollecitamente alla Federazione ed all'Ente nazionale fascista della cooperazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni;

d) alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi a termini di legge;

e) ad informare la Federazione di tutte le controversie che sui rapporti di lavoro sorgano tra essi ed i loro prestatori d'opera;

f) a denunciare alla Federazione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, il numero dei loro dipendenti.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Art. 9.

La Federazione può suddividere nel proprio seno gli enti associati in Sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria.

I Consigli di amministrazione di ciascuno degli enti associati nomineranno un proprio delegato; i delegati degli enti costituiscono il Congresso provinciale od interprovinciale.

Ogni delegato al Congresso ha diritto ad un voto.

Il Congresso sarà ordinariamente convocato ogni tre anni; straordinariamente quando il Consiglio della Federazione nazionale lo ritenga necessario o a richiesta dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Congressi sono convocati e presieduti dal segretario della Federazione, ma possono anche essere presieduti da un suo delegato.

Per le altre modalità di convocazione, di riunione e di votazione dei Congressi saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale della Federazione.

È di competenza dei Congressi:

a) discutere i problemi economici, sindacali e sociali relativi agli enti associati e formulare i voti da sottoporre agli organismi superiori;

b) nominare ogni tre anni un delegato il quale rappresenta i soci in seno all'assemblea della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

1° l'assemblea generale;

2° il Consiglio federale;

3° il segretario.

Assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale è costituita dai delegati eletti dai Congressi provinciali od interprovinciali.

Partecipano altresì all'assemblea generale il segretario della Federazione ed i membri del Consiglio federale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano di diritto all'assemblea generale, ma senza voto, i sindaci.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione, la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea generale da un loro delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due quinti dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun delegato ha tanti voti quanti sono gli enti associati che egli rappresenta; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi degli enti da essa rappresentati;

b) deliberazione del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri elettivi del Consiglio federale;

d) nomina di tre sindaci;

e) deliberazioni di eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio federale.

Art. 13.

Il Consiglio si compone, oltre che del segretario, di otto membri eletti dall'assemblea.

Fanno inoltre parte del Consiglio un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, uno della Confederazione fascista degli agricoltori, uno della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, uno della Confederazione fascista delle aziende di credito e dell'assicurazione: questo ultimo interverrà solo nelle deliberazioni riguardanti comunque l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e i rapporti con la Confederazione da esso rappresentata.

I membri del Consiglio federale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio federale sono presiedute dal segretario della Federazione. I verbali delle riunioni sono stesi da un funzionario della Federazione il quale li sottoscrive insieme al segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di perità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio, dovrà provvedersi entro due mesi alla elezione dei nuovi membri, i quali rimarranno in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 15.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulla convocazione dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione, recesso, o decadenza degli enti associati;

e) decide la sospensione o l'espulsione degli enti associati;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria competente;

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandare dalle leggi e regolamenti dello Stato e dal presente statuto.

Segretario.

Art. 16.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede l'assemblea giusta l'art. 11 ed il Consiglio federale.

La elezione del segretario deve essere ratificata dall'Ente nazionale fascista della cooperazione ed approvata a norma di legge.

Art. 17.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirig e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

È tenuto alla retta amministrazione della Federazione e all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, delle norme di legge e di regolamenti.

Designa i rappresentanti della stessa in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Il segretario in carica è responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla convocazione degli organi collegiali della Federazione; cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito da uno dei membri del Consiglio da lui delegato.

Art. 18.

Possono essere eletti a segretario e a componenti il Consiglio federale soltanto coloro che appartengono come soci agli enti associati alla Federazione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

TITOLO V.

Comitato tecnico nazionale.

Art. 19.

Il Consiglio federale può deliberare la costituzione di un Comitato tecnico nazionale.

Il Comitato tecnico nazionale è nominato dallo stesso Consiglio, è presieduto dal segretario della Federazione e si compone di un vice-presidente e di cinque membri i quali durano in carica tre anni.

Il Comitato tecnico nazionale è organo consultivo che può essere sentito su specifici argomenti, proposti dal segretario della Federazione.

Il Comitato tecnico nazionale inoltre:

a) studia i problemi tecnici che interessano gli enti associati e suggerisce la loro soluzione;

b) per incarico del segretario e del Consiglio federale studia e fa proposte circa i migliori sistemi di organizzazione per il più razionale funzionamento delle aziende associate allo scopo di tutelarne gli interessi, armonizzandoli con quelli superiori della Nazione.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 20.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio federale.

Art. 21.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Art. 22.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, poste, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione. Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 23.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dal Consiglio federale.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale.

Dopo tale deliberazione dovrà essere comunicato all'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea stessa, e la facoltà di assistere a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare i libri sociali ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata, unitamente al conto consuntivo, all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

TITOLO VII.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

L'efficacia dei contratti collettivi, stipulati dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e dalle Associazioni sindacali ad essa aderenti, nonchè delle norme equiparate, si estende alle imprese mutualistiche della stessa categoria e circoscrizione rappresentate dalla Federazione.

Spettano a tal uopo alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione ed alle Associazioni sindacali aderenti nei riguardi degli enti mutualistici della stessa categoria e circoscrizione, rappresentati dalla Federazione, i poteri e gli obblighi di legge concernenti l'esecuzione del contratto collettivo e delle norme equiparate.

La Confederazione suddetta e le Associazioni ad essa aderenti, nel procedere alla stipulazione dei contratti collettivi che interessino anche gli enti rappresentati dalla Federazione, ne informeranno la Federazione stessa, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alle trattative. Qualora speciali esigenze degli enti rappresentati dalla

Federazione lo richiederanno, potranno in questi contratti essere inserite norme particolari da valere per tali enti, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

La Federazione può, altresì, intervenire insieme alla Confederazione suddetta ed alle Associazioni ad essa aderenti, nella composizione delle controversie individuali concernenti gli enti rappresentati, fondate sull'inadempimento dei contratti collettivi di lavoro, ed ha diritto di intervenire in giudizio nelle suddette controversie individuali e nelle controversie relative ai contratti collettivi di lavoro ed alle norme equiparate sia che concernino la loro applicazione, sia che concernino la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Le attribuzioni di cui ai comma precedenti sono esercitate dal segretario.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura agli enti associati che comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento l'Ente associato ha diritto di ricorrere al Consiglio federale.

Art. 29.

Il Consiglio federale ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a tre mesi agli enti associati, i quali manchino agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgrediscano agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione o siano recidivi nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all'ente associato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, che dovrà essere notificata all'ente interessato; questo ha il diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il Consiglio federale ha facoltà di deliberare la espulsione di un ente associato quando questi abbia violato il disposto dell'art. 5 o abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie ai principî mutualistici e cooperativi e agli interessi morali e materiali della organizzazione o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, e in tutti quei casi in cui la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'ente nella Federazione.

Prima che il provvedimento sia adottato dovranno essere contestati all'ente gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Ente nazionale fascista della cooperazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio federale o da due quinti dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate all'Ente nazionale fascista della cooperazione. Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per *referendum*.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e degli statuti delle organizzazioni superiori ed i principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore.* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

(7103826)Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.